

Novità fiscali del 28 gennaio 2009: anagrafe tributaria dei c/c; pubblicate le bozze di UNICO 2009 società di capitali; agenzia per le onlus: siglato un protocollo d'intesa con i Commercialisti; adempimenti per l'immatricolazione di veicoli UE; incentivi per impianti fotovoltaici: possibilità di cumulo; la disciplina della fusione tra società di diversi Stati membri dell'Unione europea

Publicato il 28 gennaio 2009

anagrafe tributaria dei c/c; pubblicate le bozze di UNICO 2009 società di capitali; agenzia per le onlus: siglato un protocollo d'intesa con i Commercialisti; adempimenti per l'immatricolazione di veicoli UE; incentivi per impianti fotovoltaici: possibilità di cumulo; la disciplina della fusione tra società di diversi Stati membri dell'Unione europea

Indice novità fisco oggi:

1) Prestazioni di lavoro saltuarie: Quando non è esclusa la subordinazione

2) Società: Accertamento induttivo fondato sui conti correnti degli amministratori

3) Anagrafe dei conti correnti, 890 milioni i rapporti registrati

4) Fatture per operazioni inesistenti: ristrette le ipotesi di punibilità

5) Terzo settore: Siglato un protocollo d'intesa tra Commercialisti e Agenzia per le Onlus

6) F24 Iva: Adempimenti per l'immatricolazione di veicoli UE

7) Incentivi per impianti fotovoltaici: possibilità di cumulo con il credito di imposta per i nuovi investimenti

8) E' deducibile la donazione (erogazione liberale) anche se il beneficiario risiede all'estero

9) Fusione tra società di diversi Stati membri dell'Unione europea: spiegata la disciplina

10) Unico Società di Capitali 2009: Pubblicate le bozze del 27.01.2009

1) Prestazioni di lavoro saltuarie: Quando non è esclusa la subordinazione

“La discontinuità, saltuarietà e occasionalità della prestazione non escludono il carattere subordinato della prestazione quando sono connesse allo svolgimento di mansioni per le quali è rilevante il coordinamento con i colleghi e l’assoggettamento del prestatore di lavoro a specifiche direttive del datore di lavoro.

Questo è quanto recentemente confermato dalla Cassazione con sentenza n. 58 del 7 gennaio 2009. La decisione, che si pone nel solco, ormai consolidato, di quell’orientamento che nega il carattere autonomo della prestazione lavorativa in tutti i casi in cui sia assai limitato il margine di autonomia organizzativa da parte del prestatore di lavoro, assume particolare rilevanza se si riflette anche sulle concrete possibilità alternative che l’ordinamento mette, da qualche anno a disposizione, per soddisfare esigenze di occasionalità nell’esecuzione di una prestazione lavorativa.

Non bisogna dimenticare, infatti, che il rapporto di lavoro è pur sempre fondato su un vincolo contrattuale che altro non è se non l’incontro, in veste giuridica, di interessi contrapposti. E’ fuor di dubbio che l’ordinamento giuridico conosce ormai forme contrattuali diverse dal tradizionale rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o a tempo determinato e che le parti, nel rispetto dei vincoli e delle garanzie che ogni forma contrattuale comporta, in caso di esigenze di natura occasionale, hanno ormai a disposizione diverse forme contrattuali, caratterizzate sia dal vincolo della subordinazione (il lavoro intermittente), sia dalla parasubordinazione (le mini co.co.co.), sia dell’autonomia vera e propria (le prestazioni professionali di natura occasionale ai sensi dell’art. 2222 c.c.).

Naturalmente, nel caso esaminato dalla Cassazione, trattandosi di mansioni di cameriere, l'unica reale possibilità alternativa sarebbe stata, ad esempio, la stipulazione di un contratto di lavoro intermittente ai sensi dell'art. 33 e seguenti, D.Lgs. n. 276/2003 e, quindi, la costituzione di un rapporto di lavoro di tipo subordinato nel quale l'esigenza di saltuarietà della prestazione è individuata dall'ordinamento giuridico quale causa del contratto e presupposto di liceità dello stesso. Si tratta, infatti, di mansioni per le quali non sarebbe possibile nessun altro tipo di rapporto se non il lavoro subordinato, in quanto la c.d. "eterodirezione" e cioè l'assoggettamento del prestatore di lavoro al potere direttivo e organizzativo del datore di lavoro, è insita nella stessa natura delle mansioni svolte (e in questo senso può essere un'utile guida interpretativa anche la Circolare del Ministero del lavoro 29 gennaio 2008, n. 4 in materia di collaborazioni a progetto).

In questo senso, a parere della Cassazione, l'assenza di rischio economico, l'osservanza di un orario e l'inserimento nell'altrui organizzazione produttiva, specie in relazione al coordinamento con l'attività degli altri lavoratori - rilevabile, ad esempio, nella distribuzione dei tavoli - ovvero l'assoggettamento alle direttive del titolare del ristorante, così come l'obbligo di vestire uniformemente agli altri camerieri, sono elementi più che evidenti di una totale assenza di autonomia e indici, pertanto, della effettiva subordinazione del prestatore di lavoro".

(Corte di Cassazione, sentenza, Sezione Lavoro, n. 58 del 07.01.2009 in notiziario Ipsoa del 27.01.2009)

2) Società: Accertamento induttivo fondato sui conti correnti degli amministratori

“Accertamento legittimo anche in caso di omessa presentazione della dichiarazione da parte della società.

Valide le indagini bancarie estese ai congiunti del contribuente o a quelli degli amministratori della società.

Il rapporto familiare è sufficiente a giustificare, salvo prova contraria, la riferibilità al contribuente accertato delle operazioni riscontrate sui conti correnti dei soggetti indicati”.

È quanto è contenuto nella sentenza n. 1452 del 21.1.2009 della Corte di Cassazione, intervenuta nuovamente sul legittimo utilizzo delle presunzioni in materia di accertamenti bancari anche quando l’indagine si riferisca ai conti correnti intestati agli amministratori della società/contribuente.

“le indagini bancarie estese ai congiunti del contribuente persona fisica ovvero a quelli degli amministratori della società contribuente devono ritenersi legittime, essendo il rapporto familiare sufficiente a giustificare, salvo prova contraria, la riferibilità al contribuente accertato delle operazioni riscontrate sui conti correnti bancari degli indicati soggetti”.

Affrontando un'altra questione, La Suprema Corte ha esteso la legittimità dell'accertamento induttivo basato sui conti degli amministratori anche in caso di omessa presentazione della dichiarazione, chiarendo che "detto principio deve, peraltro, estendersi all'accertamento d'Ufficio, ex art. 41 del DPR 600/73, in radicale assenza di dichiarazione, posto che in tale ipotesi l'Ufficio può avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti della gravità, precisione e concordanza".

(Corte di Cassazione, sentenza n. 1452 del 21.1.2009 in notiziario dell'Agenzia delle Entrate del 27.01.2009)

3) Anagrafe dei conti correnti, 890 milioni i rapporti registrati

Sono 890 milioni i rapporti "censiti" nell'Archivio dei rapporti finanziari, con sistemi di sicurezza delle informazioni e delle applicazioni sempre più sofisticati, 85 milioni i soggetti con operazioni extra conto e 68 milioni le deleghe.

I dati sono stati forniti il 27.1.2009 dal direttore dell'Agenzia delle Entrate, Attilio Befera, in audizione alla Commissione parlamentare di vigilanza sull'Anagrafe tributaria, presieduta da Maurizio Leo.

Tra gli altri temi affrontati dal direttore delle Entrate durante l'audizione, gli strumenti informatici di ausilio all'accertamento (per esempio, "Radar" per i controlli sui redditi),

lo scambio di dati, non solo con la Guardia di Finanza, ma anche con i Comuni e con l'Inps per combattere l'evasione fiscale e il processo di informatizzazione del servizio di interpretazione giuridica e contenzioso.

Gestione dell'archivio dei rapporti finanziari

Sono 890 milioni i rapporti attualmente contenuti nell'Archivio, di cui 290 milioni cointestati.

Ammontano a 68 milioni, invece, le deleghe e a 85 milioni i soggetti con operazioni extra conto.

Questi i numeri dell'Archivio del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria che raccoglie i rapporti e le informazioni oggetto di comunicazione obbligatoria.

Gli strumenti di ausilio all'accertamento

"Radar", "Bee" e "Eva" sono solo alcune delle applicazioni utilizzate dalle Entrate per l'accertamento.

La prima, ad esempio, consente di analizzare un campione di soggetti utilizzando in modo approfondito e integrato tutte le informazioni presenti nel sistema o in banche dati esterne.

A disposizione degli uffici c'è poi l'applicazione per le indagini finanziarie, che consente di predisporre le richieste, inoltrare le indagini autorizzate agli operatori

finanziari e gestire le risposte arrivate direttamente in modalità telematica.

Flussi informativi tra l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza

E’ finalizzato al miglioramento dell’attività di controllo, anche evitando sovrapposizioni dei team dei verificatori e condividendo i dati delle attività esterne. Si tratta del sistema “Muv”, Modello unificato di verifica, che raccoglie i dati riassuntivi dei controlli svolti da entrambe le istituzioni e che, dal 2007, è aperto anche all’Agenzia delle Dogane.

Entrate, Comuni e Inps, insieme per la lotta all’evasione

Dall’anno scorso i Comuni possono già contare sui flussi di informazioni relative a dati delle dichiarazioni fiscali, utenze elettriche, dichiarazioni di successione per immobili e contratti di locazione. A breve, saranno disponibili anche i dati sui contratti di somministrazione di gas e acqua, nonché quelli sui bonifici bancari e postali per le ristrutturazioni edilizie.

Inoltre, proprio in questi giorni, le Entrate, con la collaborazione della Sogei, stanno rendendo disponibile un’applicazione ad hoc per le segnalazioni utili per l’avvio di controlli e accertamenti.

Al via, infine, anche in attuazione di quanto previsto dalla “manovra d’estate”, lo scambio a doppio senso Entrate - Inps.

Rapporto Fisco-contribuente

In prospettiva è allo studio un sistema integrato di Crm (Citizen relationship management) al fine di mettere a disposizione del singolo contribuente dei veri e propri “pacchetti” di servizi personalizzati in base alle sue esigenze.

Riguardo il servizio di interpretazione giuridica e contenzioso, sono già in cantiere nuove funzionalità per gestire le istanze di interpello, anche alla luce delle novità introdotte dal “DI anticrisi” (DI 185/2008), con particolare riferimento ai soggetti di grandi dimensioni e alle istanze di interpello antielusivo.

Anagrafe tributaria sicura

Ideate misure più sofisticate per proteggere i sistemi centrali da intrusioni, salvaguardare i nastri di backup e controllare gli accessi da parte del personale.

E’ attivo un piano di “Disaster recovery” per la gestione dell’emergenza, che garantisce la replica perfettamente aggiornata dei dati tributari su sistemi collocati a distanza, la continuità dei processi e il recupero delle informazioni nei casi più gravi.

I dati sono protetti durante tutto il loro “ciclo di vita”, ovvero nelle fasi di creazione, visualizzazione, archiviazione e cancellazione.

Le nuove sfide del federalismo fiscale

Con l’avvio della riforma federalista stanno già lavorando Entrate e Sogei al fine di favorire l’adeguamento del sistema informativo ai nuovi scenari di medio-lungo termine.

Il presidente Maurizio Leo e i commissari hanno manifestato grande apprezzamento per gli sforzi dell’Agenzia delle Entrate in materia di lotta all’evasione e nella predisposizione di modelli d’accertamento non invasivi nei confronti delle piccole e medie imprese, che sono, invece, diretti a contrastare l’evasione fiscale dei soggetti che presentano elevati indici di capacità contributiva (tutoraggio delle grandi imprese e accertamento sintetico).

(Agenzia delle Entrate, comunicato stampa del 27.01.2009)

4) Fatture per operazioni inesistenti: ristrette le ipotesi di punibilità

la Corte di Cassazione con la sentenza n. 3203 del 23.01.2009, si è pronunciata in merito al reato di emissione di fatture false restringendo le ipotesi di punibilità.

Secondo i giudici supremi, “le fatture si considerano emesse a fronte di operazioni inesistenti qualora siano state emesse per operazioni mai realizzate (in tutto o in parte) dalle parti interessate o riportino corrispettivi superiori al reale o ancora, riferiscano l’operazione a soggetti diversi.

Pertanto, se l’operazione commerciale è realmente intercorsa fra l’effettivo committente ed il cessionario, sebbene si riferisca ad un servizio mai fruito, si è fuori dal campo di applicazione del reato di emissione di fatture false”.

(Corte di Cassazione, sentenza n. 3203 del 23.01.2009 in notiziario Seac del 27.01.2009)

5) Terzo settore: Siglato un protocollo d'intesa tra Commercialisti e Agenzia per le Onlus

Più spazio alla cultura aziendalistica nel terzo settore

Diffondere tra le organizzazioni non profit strumenti di accountability, rendicontazione e valutazione idonei ad assicurare la trasparenza, l'efficacia e l'efficienza della gestione.

E' il principale obiettivo del protocollo d'intesa siglato da Stefano Zamagni, presidente dell'Agenzia per le ONLUS e da Claudio Siciliotti, presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (Cndcec).

Per il raggiungimento dell'obiettivo, l'accordo assegna un ruolo centrale ad iniziative di carattere formativo rivolte agli operatori del settore.

Tra le finalità della collaborazione tra Agenzia per le Onlus e Cndcec vi è anche quella di verificare la possibilità di prevedere forme di asseverazione dei bilanci delle organizzazioni non profit da parte di professionisti iscritti all'Albo dei dottori

commercialisti ed esperti contabili, con specifiche tariffe.

“Il protocollo d’intesa con il CNDEC – dichiara il Presidente dell’Agenzia per le ONLUS Stefano Zamagni – testimonia la considerazione che l’Agenzia per il Terzo Settore riserva a questa importante espressione della società civile organizzata.

L’aspettativa – che ho motivo di ritenere non andrà frustrata – è che da tale collaborazione di tipo cooperativo, il Terzo Settore possa trarre nuovo impulso e nuova energia”.

“L’accountability degli enti non profit – afferma Claudio Siciliotti, presidente del Cndcec – può essere uno strumento determinante per la crescita complessiva del settore, in termini di affidabilità e trasparenza.

L’accordo siglato con l’Agenzia per le Onlus è il frutto del crescente impegno del Consiglio Nazionale in questo campo.

L’ipotesi, sulla quale stiamo lavorando, di asseverazione dei bilanci delle organizzazioni non profit applicando specifiche tariffe, testimonia la nostra volontà di favorire un incontro proficuo tra la nostra professionalità e il Terzo Settore, per il cui sviluppo torna utile una crescita al suo interno della cultura aziendalistica”.

(Agenzia per le ONLUS e CNDCEC, comunicato stampa del 27.01.2009)

6) F24 Iva: Adempimenti per l'immatricolazione di veicoli UE

L'acquisto del solo telaio non realizza il presupposto per l'applicazione della particolare procedura (D.L. n. 262/2006).

Tuttavia, tale procedura si applica nell'ipotesi in cui la società si limita a svolgere un'operazione "marginale" di allestimento del mezzo di trasporto, acquistato da un paese UE, già completo ed idoneo alla circolazione.

In tal caso, infatti, l'attività svolta dalla società sarebbe riconducibile, prevalentemente, alla vendita di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi di provenienza comunitaria e, conseguentemente, la medesima società sarebbe obbligata ad assolvere, ai fini dell'immatricolazione, l'imposta relativa alla prima cessione interna mediante il c.d. modello "F24 Iva auto UE".

Con risoluzione, l'Agenzia ha così risposto al quesito posto da una società che svolge l'attività di fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi, ecc. (codice attività 34200).

In particolare, la società ha chiesto di sapere se, ai fini dell'immatricolazione di motorhome, autocaravan e caravan fabbricati nel territorio nazionale mediante utilizzo di telai, oggetto di acquisto intracomunitario, tornava applicabile la procedura dell'"F24 Iva Auto Ue".

Secondo l'Agenzia delle Entrate, nel caso di specie la procedura non va, quindi, applicata.

Difatti, la suddetta società effettua acquisti intracomunitari di telai, che costituiscono una semplice componente tecnica del mezzo di trasporto che viene fabbricato interamente nel territorio italiano.

Poiché il telaio non è, di per sé, un mezzo di trasporto classificabile - secondo le disposizioni del codice della strada - tra gli autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, in definitiva, non si realizza il presupposto per l'applicazione della procedura dell'"F24 Iva Auto Ue".

(Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 19/E del 27.01.2009)

7) Incentivi previsti per la produzione di energia elettrica mediante impianti fotovoltaici (c.d. tariffa incentivante): cumulo con il credito di imposta per i nuovi investimenti

Il credito d'imposta concesso nella misura del 50%, qualificato come contributo in conto impianti può essere fruito e cumulato con la tariffa incentivante solo nella misura del 20% (costituente la soglia massima di cumulabilità) e, quindi, per una percentuale inferiore a quella riconosciuta dal Centro Operativo di Pescara.

In tal caso, occorre darne notizia al medesimo Centro per gli opportuni aggiornamenti delle disponibilità finanziarie.

Naturalmente, qualora il soggetto utilizzi il credito d'imposta per una percentuale superiore al predetto 20%, lo stesso perderà il beneficio della tariffa incentivante erogata in relazione all'energia elettrica prodotta annualmente dall'impianto fotovoltaico.

(Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 20/E del 27.01.2009)

8) E' deducibile la donazione (erogazione liberale) anche se il beneficiario risiede all'estero

È la conclusione contenuta nella sentenza della Corte di Giustizia emanata il 27.01.2009 a conclusione del procedimento C-318.

"In particolare è stato chiesto ai giudici comunitari di valutare se lo Stato membro di residenza del donatore possa, senza violare il principio della libera circolazione dei capitali sancito dagli articoli 56 e 58 del Trattato, subordinare la deducibilità dell'erogazione liberale alla circostanza che l'ente beneficiario è situato sul territorio nazionale.

La questione sottoposta all'esame della Corte di Giustizia dell'Ue riguarda la controversia insorta con l'Amministrazione fiscale tedesca in ordine alla deducibilità delle erogazioni liberali fatte da un soggetto residente in favore di un'associazione avente fini assistenziali e localizzata in altro Stato membro".

(sentenza della Corte di Giustizia in notiziario dell'Agenzia delle Entrate del 27.01.2009)

9) Fusione tra società di diversi Stati membri dell'Unione europea: spiegata la disciplina

Nelle fusioni comunitarie non spetta la neutralità fiscale se manca la stabile organizzazione.

Non bastano talune attività di mero deposito (ritiro della merce dai fornitori italiani, deposito presso i propri magazzini e successiva consegna della stessa alla "casa madre" o direttamente ai clienti) per considerare la sede d'affari di una società estera quale stabile organizzazione.

Lo ha precisato l'Agenzia delle Entrate, con neo risoluzione (n. 21/2009), la quale ha fornito la seguente disamina della disciplina della fusione tra società di diversi Stati membri dell'Unione europea

Ambito soggettivo

In particolare, riguardo l'ambito soggettivo della disciplina relativa alle operazioni straordinarie tra soggetti residenti in diversi Stati membri dell'Unione europea, la normativa prevede che:

- I soggetti partecipanti all'operazione di fusione devono essere innanzitutto fiscalmente residenti nell'Unione Europea;
- i soggetti partecipanti all'operazione di fusione devono essere fiscalmente residenti in Stati diversi dell'Unione Europea;
- uno dei due soggetti deve essere fiscalmente residente nel territorio dello Stato mentre l'altro soggetto deve essere residente in altro stato membro dell'Unione europea.

Nel caso di specie, nell'ipotesi in cui la società di diritto spagnolo appartenga ad una delle previste categorie e nel caso in cui la medesima società sia soggetta all'imposto sobre sociedades in Spagna, sarebbe soddisfatto il presupposto soggettivo richiesto dalla disposizione di cui all'art. 178 del Tuir.

Ciò anche in considerazione del fatto che la società incorporata di diritto italiano appartiene ad una delle categorie indicate ed inoltre è soggetta in Italia all'imposta sul reddito delle società.

Inoltre, una volta stabilito che la società istante (società incorporante) rappresenta la

società “beneficiaria” e la società BETA (società incorporata) rappresenta la società “conferente”, occorre altresì verificare se a seguito della descritta operazione di fusione intracomunitaria la società incorporata si trasforma in stabile organizzazione della società incorporante.

Ciò poiché è esclusivamente in tale ultima ipotesi che la descritta operazione di fusione per incorporazione transfrontaliera può avvenire in regime di neutralità fiscale, determinandosi, in assenza di tale situazione, il recupero a tassazione in base al valore normale delle plusvalenze latenti sui cespiti della società incorporata italiana.

Stabile organizzazione

L’individuazione della disciplina applicabile dipende, in sostanza, dalla circostanza che il compendio aziendale della società incorporata residente che residua sul territorio dello Stato configuri o meno una stabile organizzazione.

Nel caso di specie, l’installazione che la società ALFA verrebbe a detenere sul territorio italiano a seguito dell’operazione di fusione per incorporazione della società BETA non si configura come stabile organizzazione ai sensi dell’art. 162 del Tuir.

Ciò si giustifica in considerazione del fatto che tale sede fissa di affari è parsa destinata a svolgere un ruolo meramente ausiliario rispetto all’attività commerciale di vendita di capi di abbigliamento svolta dalla società istante, limitandosi a ritirare tutta la merce dai fornitori italiani, anche tramite terzi trasportatori, a stoccare la merce stessa presso i propri magazzini, a predisporre i singoli lotti da consegnare ai clienti

(previo controllo di qualità e di conformità della merce da consegnare), a consegnare la merce così predisposta ad ALFA oppure direttamente ai clienti della medesima ALFA (sempre tramite terzi trasportatori) ed infine a raccogliere e trasmettere ad ALFA i dati relativi al confronto tra gli ordini di acquisto formulati dai clienti italiani e le vendite eseguite.

In altri termini, l'installazione che residuerebbe sul territorio italiano ad esito della prospettata operazione di fusione è sembrata che si configuri come mero deposito utilizzato sostanzialmente per la consegna dei capi di abbigliamento che la società di diritto spagnolo commercializza sul territorio italiano.

Non spetta, quindi, la neutralità fiscale

Pertanto, la supposta inesistenza di una struttura produttiva qualificabile fiscalmente come stabile organizzazione comporta che all'operazione di fusione per incorporazione non sia applicabile la disciplina di neutralità fiscale di cui all'art. 178 del Tuir.

Conseguenze

Per conseguenza, la società incorporata di diritto italiano dovrà considerare realizzati al valore normale tutti i componenti del complesso aziendale (compreso l'avviamento) oggetto di incorporazione da parte della società non residente.

Inoltre, è stata rilevata anche l'impossibilità per la società incorporante spagnola di esercitare, per il tramite della propria installazione operativa italiana, l'opzione per il

regime del consolidato nazionale di cui all'art. 117 del Tuir.

(Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 21/E del 27.01.2009)

10) Unico Società di Capitali 2009: Pubblicate le bozze del 27.01.2009

Sono state pubblicate sul sito dell'Agenzia delle Entrate il Modello Unico SC - Società di Capitali 2009 (bozza del 27.01.2009) e le istruzioni per la compilazione (bozza del 27.01.2009).

Pubblicate anche le specifiche tecniche per la trasmissione telematica del Modello del **Consolidato Nazionale e Mondiale 2009** (bozza internet del 27.01.2009).

A cura di Vincenzo D'Andò

